Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 7 aprile 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 7 APRILE 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 9 all'11 febbraio 1948. — **Compagnia fondiaria regionale:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1948. — **Società imprese industriali, anonima, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1947. — **Nazionale « Cogne », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1948. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1948. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 24 febbraio 1948. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1948. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1948. — **Nastrificio italiano ing. Piero Gavazzi - S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1948. — **Compagnia fondiaria regionale:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1948.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1771.

Nuova composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 27 novembre 1910, n. 871, che istituisce la Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste, ed il regio decreto 9 novembre 1939, n. 2066, che lo modifica nella parte riguardante la composizione della Commissione stessa;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro ad interim per l'Africa Italiana e con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

La composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste, è stabilita come segue:

un ufficiale ammiraglio del servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo, presidente;

il direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici presso il Ministero della difesa - Marina, membro;

il direttore generale delle opere marittime presso il Ministero dei lavori pubblici, membro;

due funzionari del Genio civile di grado non inferiore al 5° designati dal Ministero dei lavori pubblici, membri;

il direttore dell'Istituto idrografico della marina militare, membro;

il capo del servizio porti e demanio del Ministero della marina mercantile, membro;

un colonnello o tenente colonnello di porto, designato dal Ministero della marina mercantile, membro;

un capitano di lungo corso, designato dal Ministero della marina mercantile, membro;

il capo dell'Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo della marina militare, membro;

un ufficiale della Marina militare in servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana, membro;

l'ufficiale dell'Arma aeronautica in servizio di collegamento presso lo Stato Maggiore della Marina militare o l'ufficiale della Marina militare in servizio di collegamento presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, membro;

un ufficiale generale o superiore in servizio alla Direzione generale del demanio presso il Ministero della difesa Aeronautica, membro;

il capo della Divisione amministrativa della Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici presso il Ministero della difesa Marina, membro;

il capo della Divisione fari e segnalamenti marittimi della Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici presso il Ministero della difesa Marina, membro e segretario;

un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici di grado non superiore al 7°, membro e segretario;

un funzionario amministrativo del Ministero della Marina mercantile, di grado non superiore al 7°, membro e segretario.

Art. 2.

E' abrogato il regio decreto 9 novembre 1939, n. 2066.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Cingolani — Del Vecchio — Tupini — Cappa

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 3. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1948, n. 214.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale e finanziario conclusi a Montevideo, fra l'Italia e l'Uruguay, il 26 febbraio 1947, nonchè dello scambio di Note effettuato il 29 maggio 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per la marina mercantile e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Montevideo, fra l'Italia e l'Uruguay il 26 febbraio 1947:

a) Trattato di commercio;
b) Accordo commerciale;
c) Accordo di pagamento;
d) Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati;
e) Protocollo di firma;
f) Scambio di Note;

ed allo scambio di Note effettuato a Montevideo il 29 maggio 1947, portante modifiche agli Accordi suddetti.

Art. 2.

Al compimento delle operazioni relative all'applicazione dell'Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente è designato, per l'Italia, il Ministero del tesoro, il quale avrà, come organo esecutivo in materia, l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti agli articoli 8, 5, 5, 5 del Trattato e degli Accordi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Sforza — Del Vecchio — Merzagora — Tremelloni — Cappa — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 117. — Frasca

Accordi e scambi di Note fra l'Italia e l'Uruguay

TRATTATO DI COMMERCIO
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

Il Capo Provvisorio dello Stato italiano da una parte e il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay dall'altra, animati dal desiderio di sviluppare le relazioni commerciali esistenti fra i due Paesi, hanno con-

venuto di stipulare un Trattato di Commercio e hanno nominato loro Plenipotenziari:

Il Capo Provvisorio dello Stato italiano il Signor Prof. Mario Bracci, suo Ambasciatore Straordinario;

Il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay il Sig. Dott. Eduardo Rodriguez Larreta, Ministro degli Affari Esteri e il Dott. Ettore Alvarez Cina, Ministro delle Finanze;

i quali, dopo di essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri e di averli trovati in buona debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini, le merci e le navi italiane nell'Uruguay, ed i cittadini, le merci e le navi uruguayane in Italia sono ammessi senza restrizione alcuna al trattamento della nazione più favorita, godendo quindi di qualsiasi favore, privilegio e immunità che in Italia o nell'Uruguay siano accordati ai cittadini, alle merci e alle navi di qualsiasi altro Paese.

Per quanto riguarda le navi può essere fatta eccezione per quel che si riferisce alla navigazione di cabotaggio.

Art. 2

Per quanto riguarda lo scambio di merci tra i due Paesi, l'Italia e l'Uruguay si concedono reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti doganali ed oneri accessori, il modo della loro percezione, la classificazione e interpretazione delle tariffe, nonchè le regole, formalità ed oneri cui possano essere soggette le operazioni doganali.

I prodotti naturali o manufatturati originari dei due Paesi contraenti non potranno pertanto essere in alcun modo soggetti a diritti di dogana, imposte, tasse ed oneri diversi o più elevati, nè a regola o formalità diverse o più onerose di quelle cui siano soggetti i prodotti della stessa natura originari di un qualsiasi terzo Paese.

I prodotti naturali o manufatturati esportati dal territorio italiano od uruguayano e destinati al territorio dell'altro Paese non saranno parimenti soggetti in alcun modo a diritti di dogana, imposte, tasse od oneri diversi o più elevati nè a regole o formalità diverse o più onerose di quelle cui siano soggetti i prodotti della stessa natura destinati a un qualsiasi terzo Paese.

Tutti i vantaggi, agevolazioni, privilegi ed immunità che siano concessi dall'Italia e dall'Uruguay nelle materie suindicate ai prodotti naturali o manufatturati originari di un qualsiasi terzo Paese, o destinati al territorio di un altro qualsiasi Paese, saranno applicati immediatamente e senza compenso ai prodotti della stessa natura originari dei territori dell'Uruguay e dell'Italia, o rispettivamente ad essi destinati.

Art. 3

I prodotti naturali o manufatturati originari dell'Italia o dell'Uruguay, che siano stati introdotti nell'altro Paese, saranno esenti da ogni imposta, tassa, onere o gravame interni diversi o più elevati di quelli che gravino sui prodotti della stessa natura di qualsiasi origine straniera.

Art. 4

L'Italia e l'Uruguay si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Paese per tutto quanto concerne i tipi di cambio, l'assegnazione di divise, nonchè l'assegnazione di contingenti rispetto a cambi, divise e al controllo quantitativo delle importazioni.

Ciascuno dei due Paesi contraenti darà benevola considerazione a tutte le richieste che l'altro potesse avanzare in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 5

I prodotti naturali o manufatturati originari di uno dei due Paesi contraenti e in transito per il territorio dell'altro, non saranno soggetti a nessun diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che durante il transito debbano essere trasbordati o scaricati, depositati e di nuovo caricati. Gli stessi in nessun caso e per nessun motivo potranno essere sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello che sia accordato a prodotti in transito originari di un qualsiasi terzo Paese.

La presente esenzione non si estende alle spese effettive inerenti al transito.

Art. 6

Allo scopo di assicurare l'origine delle merci importate, le Autorità dell'uno o dell'altro Paese potranno esigere che le stesse vengano accompagnate da certificato di origine vistato dall'Autorità Consolare del Paese importatore o da fattura consolare.

Art. 7

Le disposizioni del presente Trattato non sono applicabili:

1° alle agevolazioni che siano concesse da uno dei due Paesi contraenti ai Paesi limitrofi per facilitare il piccolo traffico di frontiera;

2° ai vantaggi derivanti da una unione doganale cui partecipi uno dei due Paesi contraenti;

3° ai vantaggi che siano concessi dall'Uruguay esclusivamente all'Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay; e ai vantaggi che dall'Italia siano concessi alle Colonie e possedimenti italiani, nonchè ai vantaggi che derivino dal trattamento particolare che potrà stabilirsi tra l'Italia e i territori confinanti o posti sotto la sua amministrazione o sui quali per decisione internazionale le sia riconosciuto un interesse predominante.

Art. 8

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma appena possibile.

I due Paesi contraenti si impegnano frattanto a dare immediata esecuzione al Trattato, a titolo provvisorio, per gli oggetti e nei limiti in cui ciò sia consentito al potere esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti.

Art. 9

Il presente Trattato avrà la durata di tre anni. Se non sarà denunciato dall'uno o dall'altro dei due Paesi contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di detto termine, rimarrà in vigore fino a che venga denunciato dall'uno o dall'altro Paese. La denunzia produrrà i suoi effetti dopo un termine di sei mesi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Montevideo il 26 febbraio 1947 in due esemplari, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali farà piena fede.

Per l'Italia — MARIO BRACCI

Per l'Uruguay — E. R. LARRETA, HECTOR ALVAREZ CINA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ACCORDO COMMERCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, desiderosi di assicurare la ripresa e lo sviluppo degli scambi commerciali fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay adotteranno il trattamento quanto più possibile liberale in materia di licenze (permessi) di esportazione e di importazione, se necessarie, e di assegnazioni di cambio, col proposito di riportare sollecitamente alla normalità e di sviluppare gli scambi fra i due Paesi.

Art. 2

Il Governo uruguayano autorizzerà l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie e provenienti dall'Uruguay indicate nella Lista *A* del presente Accordo, nei limiti delle quantità o dei valori ivi menzionati per ciascun prodotto.

Il Governo italiano autorizzerà l'esportazione verso l'Uruguay delle merci, originarie e provenienti dall'Italia, indicate nella Lista *B* del presente Accordo, nei limiti delle quantità o dei valori ivi menzionati per ciascun prodotto.

Ciò in quanto tali autorizzazioni siano necessarie in base alle disposizioni rispettivamente vigenti nei due Paesi.

Art. 3

Le quantità o i valori indicati per ciascun prodotto nelle Liste *A* e *B* del presente Accordo si riferiscono al periodo di un anno a partire dal 1° gennaio 1947.

Le licenze non utilizzate nel periodo suindicato potranno essere utilizzate nel primo semestre successivo.

Art. 4

Le Autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno mensilmente, nel modo più rapido possibile, i quantitativi di merci per le quali siano state rilasciate licenze di esportazione, facendone nel contempo giungere due copie alla Rappresentanza diplomatica del Paese rispettivo.

Art. 5

Il presente Accordo sarà valido sino al 31 dicembre 1947. Si intenderà rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno ove non sia denunciato con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

Il presente Accordo sarà ratificato non appena possibile; tuttavia i due Governi si impegnano di metterlo immediatamente in vigore, a titolo provvisorio per gli oggetti e nei limiti in cui ciò sia consentito al potere esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti.

Fatto a Montevideo il 26 febbraio 1947 in duplice esemplare, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali farà pienamente fede.

Per l'Italia — MARIO BRACCI

Per l'Uruguay — E. R. LARRETA, HECTOR ALVAREZ CINA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LISTA *A*

ESPORTAZIONI URUGUAYANE VERSO L'ITALIA

MERCE	Quantità tonnellate
Carne bovina congelata	2.000
Estratti di carne	50
Semi di lino	5.000
Olio di lino	3.000
Residui solidi della fabbricazione olii vegetali	2.000
Sevo industriale	1.000
Lana sudicia	1.000
Lana lavata	1.000
Pelo e crine animale	20
Pelli bovine, grezze, salate	1.500
Pelli bovine grezze, secche	2.500
Budella salate	75

LISTA *B*

ESPORTAZIONE ITALIANA VERSO L'URUGUAY

MERCE	Quantità (q.li)	Valore (000 lire)
Mandorle con guscio	500	—
Mandorle sgusciate	500	—
Nocciole con guscio	500	—
Nocciole sgusciate	100	—
Noci	500	—
Pinoli sgusciati	100	—
Fichi secchi	1.000	—
Frutti, legumi e ortaggi preparati	200	—
Vini e vermouth (ettolitri)	400	—
Canapa greggia e pettinata e stoppa	500	—
Filati di canapa	500	—
Refi di canapa	500	—
Spaghi e cordami di canapa	1.000	—
Tele di canapa	1.000	—
Filati di lino	—	10.000
Oggetti di lino	—	30.000
Filati di cotone	1.000	—
Tessuti e manufatti di cotone	2.000	—
Nastri di cotone	200	—
Oggetti cuciti di cotone	—	50.000
Filati tipo vigogna	200	—
Tessuti e manufatti di lana	200	—
Seta tratta greggia e tinta	200	—
Tessuti di seta	—	30.000
Nastri di seta	—	30.000
Manufatti di seta	—	20.000
Rayon alla viscosa	1.000	—
Rayon all'acetato	300	—
Fiocco	100	—

MERCE	Quantità (q.li)	Valore (000 lire)
Tessuti e manufatti di fibra artificiale e misti	2.000	—
Vestiario e confezioni	—	50.000
Calze per uomo, donna e bambini	—	10.000
Cappelli di paglia (per uomo e donna)	—	25.000
Treccie e lavori di paglia e simili	—	15.000
Cappelli di feltro per uomo n. 60.000	—	—
Feltri per cappelli da donna n. 30.000	—	—
Bottoni	—	10.000
Lavori di ferro, di acciaio e di ghisa	—	50.000
Alluminio e suoi lavori	—	10.000
Macchine utensili	—	100.000
Utensileria meccanica	—	10.000
Macchine motrici e loro organi	—	50.000
Macchine edili	—	10.000
Macchine per l'industria della stampa, carta, ecc.	—	50.000
Macchine per l'industria alimentare	—	30.000
Macchine tessili	—	50.000
Macchine agricole	—	30.000
Macchine da cucire	—	50.000
Macchine da scrivere e da calcolo	—	80.000
Motori e generatori elettrici	—	50.000
Apparecchi n/n per l'applicazione dell'elettricità	—	80.000
Macchine e strumenti di precisione, di misura e di ottica	—	50.000
Macchine fotografiche e apparecchi cinematografici	—	10.000
Apparecchi telegrafici e telefonici	—	10.000
Apparecchi per radiotelegrafia, ecc. e loro parti	—	10.000
Orologi	—	5.000
Autoveicoli	—	100.000
Parti staccate di autoveicoli	—	10.000
Biciclette	—	50.000
Cuscinetti a sfere	—	3.000
Marmi e alabastri, greggi e lavorati	4.000	—
Graniti e altre pietre	—	40.000
Talco	500	—
Zolfo	10.000	—
Mercurio bombole	50	—
Olii essenziali di agrumi e altri	—	10.000
Solfato di borio	1.000	—
Perborato di sodio	300	—
Biossido di titanio	500	—
Sali di mercurio	20	—
Acido citrico	200	—
Acido tartarico	800	—
Cremortartaro	200	—
Anidride solforosa	500	—
Altri prodotti chimici	—	10.000
Preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali	—	20.000
Colori organici sintetici e altri coloranti	—	10.000
Polveri da stampaggio	100	—
Articoli in similgomma, ecc.	—	10.000
Carta fine da sigarette	500	—
Lavori di carta e cartone	—	10.000
Libri, riviste e giornali	—	20.000
Mobili e utensili di legno e loro parti	—	10.000
Articoli sportivi	—	5.000
Strumenti musicali (fisarmoniche, ecc.)	—	50.000
Ombrelli	—	10.000
Mercerie, balocchi e bambole	—	15.000
Terrecotte, maioliche, ceramiche tecniche, sanitarie ed artistiche	—	50.000
Lavori di vetro e di cristallo	—	20.000
Vetri tecnici, vetri per ottica, ecc.	—	10.000
Isolatori di vetro e di porcellana	—	5.000
Pellicole fotografiche e cinematografiche non impressionate	—	10.000
Films cinematografici	—	100.000

ACCORDO DI PAGAMENTI
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

Il Governo Italiano e il Governo Uruguayano convengono che il regolamento dei pagamenti reciproci venga effettuato in base alle disposizioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 1.

I pagamenti correnti tra l'Italia e l'Uruguay saranno effettuati in divise liberamente trasferibili, con osservanza delle modalità vigenti in ciascuno dei due Paesi, o che venissero concordate a norma del seguente art. 4.

Art. 2

Saranno considerati come pagamenti correnti quelli relativi:

1° all'interscambio commerciale, ad esclusione delle merci in transito;

2° ai servizi inerenti all'interscambio commerciale, ivi compresi i premi e le indennità di assicurazione e di riassicurazione;

3° alle spese per le Rappresentanze diplomatiche e consolari;

4° ai regolamenti dei saldi tra Amministrazioni statali dei due Paesi;

5° al trasferimento di stipendi, salari, onorari, pensioni, rendite vitalizie, e similari;

6° al trasferimento di risparmi dei lavoratori;

7° alle spese per viaggi, scolastiche, ospitaliere, di cura e similari, nonchè alle spese di mantenimento e sostentamento;

8° alle spese per imposte, tasse e similari;

9° alle spese per brevetti, « redevances », diritti di autore e similari;

10° al trasferimento di utili su affari di transito;

11° a debiti di natura diversa da quelli sopra indicati, in base ad intese da prendersi, sia per singoli casi, che per categorie di debiti, tra l'« Ufficio dei Cambi » ed il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, il tasso di cambio tra la lira ed il peso uruguayano sarà calcolato in base alle quotazioni del dollaro U.S.A. a Roma ed a Montevideo, valido sui rispettivi mercati per la specie di operazione da regolare.

Art. 4

L'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay sono autorizzati a concordare le modalità relative all'applicazione del presente Accordo.

Essi si terranno inoltre in contatto al fine di esaminare e risolvere tutte le difficoltà che dall'applicazione stessa potessero derivare.

Art. 5

Il presente accordo sarà valido sino al 31 dicembre 1947. Si intenderà rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno, ove non sia denunciato con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

Il presente Accordo sarà ratificato non appena possibile; tuttavia i due Governi si impegnano di metterlo immediatamente in vigore, a titolo provvisorio per gli oggetti e nei limiti in cui ciò sia consentito al potere

esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti.

Fatto a Montevideo il 26 febbraio 1947 in due esemplari, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali farà pienamente fede.

Per l'Italia — MARIO BRACCI

Per l'Uruguay — E. R. LARRETA, HECTOR ALVAREZ CINA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ACCORDO

PER LO SCONGELAMENTO DEGLI AVERI BLOCCATI

Il Governo Italiano e il Governo Uruguayano, animati dal desiderio di ristabilire la normalità di trattamento degli averi di spettanza delle persone fisiche e giuridiche di ciascuno dei due Paesi, convengono quanto segue:

Art. 1

Gli averi delle persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliate in Italia e delle persone fisiche e giuridiche italiane ovunque residenti o domiciliate saranno liberati da ogni misura cautelare, ivi compresi il sequestro, il blocco e il controllo politico, presa contro di essi in Uruguay. Gli averi delle persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliate in Uruguay e delle persone fisiche e giuridiche uruguayane ovunque residenti o domiciliate saranno liberati da ogni misura cautelare, ivi compreso il sequestro, il blocco e il controllo politico, presa contro di essi in Italia.

Art. 2

La liberazione degli averi di cui all'articolo precedente avrà luogo a richiesta del governo interessato o dell'organo da esso designato.

Art. 3

Il presente Accordo non si applica alle persone fisiche di nazionalità tedesca e giapponese e alle persone giuridiche tedesche e giapponesi o di qualsiasi altra nazionalità nelle quali siano preminenti gli interessi tedeschi e giapponesi. I due Governi si comunicheranno reciprocamente tutte le informazioni a loro disposizione per stabilire la reale appartenenza degli averi vincolati in ambedue i Paesi.

Art. 4

Ai fini del presente Accordo il termine « averi » indica tutti i beni e i diritti di qualsiasi natura che siano stati colpiti dalle misure cautelari sopra ricordate, entro la giurisdizione dei due Stati contraenti.

Art. 5

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.

Per l'Italia — MARIO BRACCI

Per l'Uruguay — E. R. LARRETA, HECTOR ALVAREZ CINA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento di procedere alla firma degli Accordi sottoscritti in data odierna fra l'Italia e l'Uruguay sono emersi dal loro complesso alcuni punti che è risultato opportuno definire.

Tale definizione avviene nei termini seguenti:

1. — Per quanto concerne il regolamento delle forniture speciali da parte dell'Italia all'Uruguay rimane inteso che esse diverranno definitive con l'esplicito assenso dei due Governi. Per quanto riguarda l'imputazione di tali forniture al conto statistico di cui all'apposito scambio di note, i due Governi si metteranno d'accordo caso per caso in rapporto alla necessità dell'Italia di provvedere dall'estero i materiali necessari per le forniture medesime.

2. — Gli accordi stabiliti non impediscono a ciascuno dei due Governi di partecipare alla conclusione di accordi plurilaterali sotto l'egida della O.N.U. In tal caso, i due Governi si terranno in contatto per l'eventuale adeguamento degli accordi direttamente stipulati tra loro, con tali accordi plurilaterali.

Rimane parimenti convenuto che nessuna disposizione delle intese relative ai pagamenti tra i due Paesi potrà impedire all'una o all'altra delle Parti contraenti di aderire ad una convenzione monetaria internazionale di carattere generale.

In tale eventualità, le Parti contraenti esamineranno nuovamente le intese precisate, per apportarvi le modificazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

Per l'Italia — MARIO BRACCI

Per l'Uruguay — E. R. LARRETA, HECTOR ALVAREZ CINA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Montevideo, lì 26 febbraio 1947

Signor Ambasciatore,

Con riferimento alle negoziazioni che hanno condotto alla stipulazione degli accordi commerciali firmati in data odierna, e premesso che le due Parti contraenti sono pienamente concordi nell'auspicare che la parità di trattamento regolante il complesso dei rapporti economici fra i diversi Paesi divenga al più presto una regola generale senza eccezioni, ho l'onore di confermarLe che, allo scopo di facilitare eventuali soluzioni di situazioni di ordine contingente, l'applicazione da parte dell'Uruguay della parità di trattamento relativa al controllo quantitativo delle importazioni potrebbe essere parzialmente sospesa a titolo meramente provvisorio allo scopo esclusivo di poter scongelare gli averi in sterline che l'Uruguay detiene attualmente congelati nel Regno Unito.

Le confermo che la riserva sopra espressa non costituisce menomazione alcuna del principio del trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita, definito dal Trattato e dall'Accordo commerciale firmati in data odierna. Essa costituisce solo una semplice misura di salvaguardia per una eventualità determinata. Comunque il Governo uruguayano comunicherà al Governo italiano gli eventuali accordi che su quanto sopra prospettato definirà con il Regno Unito o le misure che nella materia venissero adottate dal Governo uruguayano prima della loro entrata in vigore. Il Go-

verno italiano, nel termine di tre mesi da tale comunicazione avrà la facoltà di procedere alla denuncia del Trattato e dell'Accordo commerciale oggi firmati. In tale eventualità il Trattato e l'Accordo commerciale cesseranno di essere validi dopo 90 giorni dalla denunzia suddetta.

Mi è grata l'occasione, Signor Ambasciatore, per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA

A S. E. il Prof. MARIO BRACCI
Ambasciatore Straordinario d'Italia MONTEVIDEO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Montevideo, lì 26 febbraio 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota consegnatami oggi da Vostra Eccellenza al momento della firma degli Accordi commerciali fra l'Italia e l'Uruguay e concepita come segue:

« Con riferimento alle negoziazioni che hanno condotto alla stipulazione degli accordi commerciali firmati in data odierna, e premesso che le due Parti contraenti sono pienamente concordi nell'auspicare che la parità di trattamento regolante il complesso dei rapporti economici fra i diversi Paesi divenga al più presto una regola generale senza eccezioni, ho l'onore di confermarLe che, allo scopo di facilitare eventuali soluzioni di situazioni di ordine contingente, l'applicazione da parte dell'Uruguay della parità di trattamento relativa al controllo quantitativo delle importazioni potrebbe essere parzialmente sospesa a titolo meramente provvisorio allo scopo esclusivo di poter scongelare gli averi in sterline che l'Uruguay detiene attualmente congelati nel Regno Unito.

Le confermo che la riserva sopra espressa non costituisce menomazione alcuna del principio del trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita, definito dal Trattato e dall'Accordo commerciale firmati in data odierna. Essa costituisce solo una semplice misura di salvaguardia per una eventualità determinata. Comunque il Governo uruguayano comunicherà al Governo italiano gli eventuali accordi che su quanto sopra prospettato definirà con il Regno Unito o le misure che nella materia venissero adottate dal Governo uruguayano prima della loro entrata in vigore. Il Governo italiano, nel termine di tre mesi da tale comunicazione avrà la facoltà di procedere alla denuncia del Trattato e dell'Accordo commerciale oggi firmati. In tale eventualità il Trattato e l'Accordo commerciale cesseranno di essere validi dopo 90 giorni dalla denunzia suddetta ».

Ho preso buona nota del suo contenuto e mi è grata l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia più alta considerazione.

MARIO BRACCI

A S. E. il Dott. EDUARDO RODRIGUEZ LARRETA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Orientale dell'Uruguay MONTEVIDEO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Montevideo, 26 febbraio 1947

Signor Ambasciatore,

Con riferimento agli accordi di carattere economico firmati in data odierna ed alle convenzioni che hanno condotto alla stipulazione degli accordi medesimi, ho l'onore di comunicarLe che il Governo uruguayano chiederà, ai sensi delle leggi costituzionali in vigore l'approvazione del Potere Legislativo perchè il Banco della Repubblica apra al Governo italiano un credito sino alla concorrenza di tre milioni di pesos uruguayani per la esecuzione dei pagamenti del genere di quelli previsti all'art. 2 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

Il Governo uruguayano e il Governo italiano autorizzano rispettivamente il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay e l'Ufficio Italiano dei Cambi a concordare le modalità per l'utilizzo del credito suindicato.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA

A S. E. il Prof. MARIO BRACCI
Ambasciatore Straordinario d'Italia MONTEVIDEO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Montevideo, 26 febbraio 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna e concepita come segue:

« Con riferimento agli accordi di carattere economico firmati in data odierna ed alle convenzioni che hanno condotto alla stipulazione degli accordi medesimi, ho l'onore di comunicarLe che il Governo uruguayano chiederà, ai sensi delle leggi costituzionali in vigore l'approvazione del Potere Legislativo perchè il Banco della Repubblica apra al Governo italiano un credito sino alla concorrenza di tre milioni di pesos uruguayani per la esecuzione dei pagamenti del genere di quelli previsti all'art. 2 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

Il Governo uruguayano e il Governo italiano autorizzano rispettivamente il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay e l'Ufficio Italiano dei Cambi a concordare le modalità per l'utilizzo del credito suindicato ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della nota suddetta.

Colgo l'occasione signor Ministro per rinnovarLe la espressione della mia più alta considerazione.

MARIO BRACCI

A S. E. il Dott. EDUARDO RODRIGUEZ LARRETA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Orientale dell'Uruguay MONTEVIDEO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Scambio di Note fra l'Italia e l'Uruguay portante modifiche al Trattato di commercio e all'Accordo di pagamento firmati a Montevideo il 26 febbraio 1947.

Montevideo, 29 maggio 1947

Signor Ministro,

Con riferimento agli accordi di carattere economico firmati in data 26 febbraio 1927 ed a seguito delle conversazioni successivamente tenute circa la loro entrata in vigore, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo nell'apportare le seguenti modifiche agli Accordi stessi:

1° il secondo comma dell'art. 8 del Trattato di Commercio deve intendersi eliminato;

2° il secondo comma sia dell'art. 5 dell'Accordo commerciale che dell'art. 5 dell'Accordo di pagamento è così modificato:

« Il presente Accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma appena possibile ».

Voglia gradire, signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

ALFONSO ERRERA

A Sua Eccellenza Don Matteo MARQUES CASTRO
Ministro de Relaciones Exteriores — MONTEVIDEO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Montevideo, 29 de mayo de 1947

Señor Ministro,

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra Excelencia, de fecha de hoy, concebida en los siguientes términos:

« Con referencia a los Acuerdos de carácter económico firmados el 26 de febrero de 1947, y como resultado de las sucesivas conversaciones mantenidas acerca de su entrada en vigencia, tengo el honor de confirmar a Vuestra Excelencia que el Gobierno Italiano está conforme en introducir las siguientes modificaciones a dichos Acuerdos:

1° El segundo párrafo del artículo 8 del Tratado de Comercio debe considerarse eliminado.

2° El segundo párrafo del artículo 5 del Acuerdo Comercial, así como el del artículo 5 del Acuerdo de Pagos, quedarán modificados en la siguiente forma:

El presente Acuerdo será ratificado, y las ratificaciones serán canjeadas en Roma, a la brevedad posible.

Acepte Señor Ministro, las expresiones de mi más alta consideración ».

Me es muy grato comunicar a Vuestra Excelencia el asentimiento de mi Gobierno sobre el contenido de la precitada nota.

Aprovecho esta oportunidad para reinterar a Vuestra Excelencia, las expresiones de mi más alta consideracíon.

MATTEO MARQUES CASTRO

A Sua Excelencia el Señor Doctor Alfonso ERRERA
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Italiana — MONTEVIDEO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 1948, n. 215.
Ripristino del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

Agli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato.

Esso è composto di dieci membri, nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e cioè:

a) dal direttore generale delle foreste o da chi ne fa le veci, e da due funzionari del Corpo delle foreste di grado non inferiore al sesto;

b) da quattro funzionari dello Stato rispettivamente designati: uno dal Ministro per il tesoro, uno da quello per le finanze, uno dall'Avvocato generale dello Stato ed uno dal Ministro per i lavori pubblici nella persona di un ispettore generale del genio civile componente la terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) da tre cittadini scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di ufficio con l'Azienda.

I consiglieri di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del Consiglio un funzionario del Corpo delle foreste di grado non inferiore all'ottavo, da nominarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 6. — Il Comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o, per sua delegazione, dal direttore generale delle foreste o da chi ne fa le veci, ed è composto dal direttore generale delle foreste e dai due funzionari dei Ministeri del tesoro e delle finanze componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379, sul funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è abrogato.

Le funzioni attribuite al comandante della soppressa milizia forestale nella legge 5 gennaio 1933, n. 30, e

nello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, sono invece attribuite al direttore generale delle foreste od a chi ne fa le veci.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 216.

Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile dei morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Le facoltà di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, possono essere esercitate fino al 15 aprile 1949.

Art. 2.

Il termine fissato nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, per la presentazione ai competenti uffici degli enti previdenziali o degli istituti di assicurazione, del regolare estratto degli atti di morte o scomparizione e degli altri certificati dello stato civile scade il 15 aprile 1950.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti hanno effetto dal 16 aprile 1947.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 217.

Concessione dell'indennità di carica per il direttore ed il vice direttore della Zecca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Al direttore ed al vice direttore della Zecca viene concessa una indennità di carica, lorda mensile, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

direttore della Zecca . . . . . . L. 6000
vice direttore della Zecca . . . . . » 4000

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 118. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 1948.

Dimissioni del commissario e del commissario aggiunto dell'Associazione *nazionale vittime civili di guerra* e nomina dei rispettivi commissari dell'Associazione stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 21 giugno 1945, n. 380, e 31 luglio 1945, n. 425, concernenti l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Amministrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'assistenza post-bellica in data 12 marzo 1946, concernente la nomina di un commissario e di commissari aggiunti per la organizzazione e temporanea gestione dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 gennaio 1947, che riconosce la personalità giuridica dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e ne approva lo statuto;

Ritenuto che il rag. Enrico Predeval ed il prof. dottor Luigi Aru hanno rassegnato le dimissioni, rispettivamente da commissario e commissario aggiunto dell'Associazione e che, essendo tuttora in corso l'organizzazzione delle sezioni, non si rende possibile l'insediamento del congresso nazionale per la elezione delle cariche sociali ed occorre, pertanto, protrarre l'amministrazione straordinaria commissariale prevista dall'articolo 38 dello statuto dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del rag. Enrico Predeval e del prof. dott. Luigi Aru rispettivamente dalle cariche di commissario e commissario aggiunto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Art. 2.

L'avv. Ettore Villa e il dott. Marco Negro sono nominati, rispettivamente, commissario e vice-commissario dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con l'espresso mandato di convocare il congresso nazionale entro il 30 giugno 1948.

Art. 3.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita le attribuzioni del presidente e degli organi centrali dell'Associazione stessa.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-commissario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1592)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni Comuni delle provincie di Milano, Napoli e Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che nei 43 Comuni della provincie di Milano, Napoli e Roma nel contesto elencati, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato;

e che detti Comuni, collegati con i rispettivi capoluoghi di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, formano con il proprio capoluogo, dal quale non distano più di 30 chilometri, un unico centro economico;

e che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei Comuni sottoelencati, l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1946, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Provincia di Milano.

Comune	Misura	Comune	Misura
Agrate Brianza	120 %	Pessano con Bornago	120 %
Barlassina	120 %	Pozzuolo Martesana	120 %
Basiglio	120 %	Rosate	120 %
Bubbiano	120 %	San Zenone al Lambro	120 %
Burago Molgona	120 %	Solaro	120 %
Calvignasco	120 %	Sordio	120 %
Cambiago	120 %	Sovico	120 %
Casaletto Lodigiano	120 %	Tribiano	120 %
Canevago Brianza	120 %	Trucazzano	120 %
Cogliate	120 %	Vermezzo	120 %
Colturano	120 %	Vignate	120 %
Dresano	120 %	Vernate	120 %
Gudo Visconti	120 %	Villavesco	120 %
Macherio	120 %	Vimercate	120 %
Mulazzano	120 %	Zelo Surrigone	120 %
Nova Milanese	120 %		
Ossona	120 %		

Provincia di Napoli.

Comune	Misura	Comune	Misura
Boscotrecase	120 %	Crispano	120 %
Brusciano	120 %	Grumo Nevano	120 %
Calvizzano	120 %	Pomigliano d'Arco	120 %
Casandrino	120 %	Qualiano	120 %
Cimitile	120 %	Villaricca	120 %

Provincia di Roma.

Castelnuovo di Porto 120 %

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1948
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 296

(1484)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1948.
Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di trinciati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 15 febbraio 1948, vengono iscritti nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri in vendita nel territorio nazionale, i sottoindicati tipi di trinciati e ne viene fissato come segue il rispettivo prezzo di vendita al pubblico:

Player's Airman Navy Cut	barattolo	da gr.	50	L. 200
Player's Airman Mixture	»	»	50	» 200
Capstan Medium Navy Cut	»	»	50	» 200
Capstan Medium Navy Cut	»	»	100	» 400
St. Julien	»	»	50	» 200
Coolie Cut	»	»	50	» 200
Coolie Cut	»	»	100	» 400
Coolie Cut	»	»	200	» 800
Bullwark	»	»	50	» 200
Three Nuns	»	»	50	» 200
Craven Mixture . . .	»	»	50	» 200

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 105. — EMANUELE

(1615)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1948.
Prezzo di vendita al pubblico del solfato di nicotina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 10 marzo 1948, il prezzo di vendita al pubblico del solfato di nicotina al 50 % in volume, condizionato in lattine da litri uno, è determinato in L. 2500 al litro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 111. — EMANUELE

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.
Revoca del decreto 28 febbraio 1946 col quale è stata sottoposta a sequestro la Società italiana costruzioni impianti « Bamag », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società italiana costruzioni impianti « Bamag », con sede in Milano, e nominato sequestratario il signor Costante Bianchi;
Ritenuto che dalle indagini eseguite dall'Intendenza di finanza di Milano, è risultato che la suindicata Società non svolge alcuna attività e non possiede beni di sorta e quindi si rende opportuno revocare il provvedimento di sequestro;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, sopracitato;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società italiana costruzioni impianti « Bamag », con sede in Milano, e nominato sequestratario il signor Costante Bianchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1485)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.
Organizzazione della « 3ª Fiera campionaria nazionale di Vicenza ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 (convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607), contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;
Vista la documentata istanza presentata dalla Presidenza del Comitato promotore della « 3ª Fiera campionaria nazionale di Vicenza »;
Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « 3ª Fiera campionaria nazionale di Vicenza », che avrà luogo in Vicenza dal 1° al 15 settembre 1948.

Roma, addì 15 marzo 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1566)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.

Messa in liquidazione della ditta ing. Alfredo Billet di Giovanni Raab, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta ing. Alfredo Billet di Giovanni Raab, con sede in Milano, e nominato sequestratario il rag. Alfonso Rizza, che con decreto 1° agosto 1946 è stato sostituito col rag. Bruno di Marcantonio;

Ritenuto che tale ditta, giusta comunicazione del sequestratario, non è più in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio ed occorre quindi metterla in liquidazione;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

La ditta ing. Alfredo Billet di Giovanni Raab, con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Bruno di Marcantonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1486)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1948.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato la statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1944, col quale il rag. Bernardo Liguori è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del rag. Liguori nell'incarico suddetto;

Decreta:

In sostituzione del rag. Bernardo Liguori è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce il marchese dottor Gioacchino Bernardini d'Arnesano.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il Ministro: SEGNI

(1544)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Piva Antonio Albino avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME
DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 270 decisioni — N. 33 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 16 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Piva Antonio Albino fu Innocente, nato ad Andria il 18 maggio 1880, residente a Milano, presso l'avv. Segre Samuele, via G. Mangilli 2, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Piva Antonio Albino contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 marzo 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1489)

Esito del ricorso presentato da Rosati Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME
DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 271 decisioni — N. 303 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 18 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Rosati Giuseppe fu Arcangelo e di Rocchetti Maria, nato a Castiglione in Teverina (Viterbo), residente a Roma, via dell'Esquilino, 38, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Rosati Giuseppe contro l'inclusione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 marzo 1948

La Commissione
T CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1490)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 febbraio 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giulio Moneta, Console onorario di Danimarca a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia.

(1500)

In data 1° marzo 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ernesto Laviosa, Vice console onorario di Danimarca a La Spezia.

(1495)

In data 1° marzo 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Pasquale Geraci Bonanno, Vice console onorario di Danimarca a Catania.

(1496)

In data 1° marzo 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Guido A. Sannini, Vice console onorario di Danimarca a Firenze.

(1497)

In data 1° marzo 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Accardo, Vice console onorario di Danimarca a Cagliari.

(1498)

In data 1° marzo 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Amerigo Passante, Vice console onorario di Danimarca a Brindisi.

(1499)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 90, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aragona (Agrigento), di un mutuo di L. 660.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1384)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gela (Caltanissetta), di un mutuo di L. 13.240.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1385)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 102, è stato autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marzabotto (Bologna), di un mutuo di L. 3.216.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1386)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 356, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Valguarnera (Enna), di un mutuo di L. 210.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1387)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 97, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare (Chieti), di un mutuo di L. 182.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1388)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 88, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capua (Caserta), di un mutuo di L. 1.236.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1389)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 107, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pagani (Salerno), di un mutuo di L. 1.240.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1390)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Cataldo (Caltanissetta), di un mutuo di L. 313.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1392)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 95, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Margherita di Savoia (Foggia), di un mutuo di L. 2.984.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1393)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 106, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bovalino (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.340.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1391)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 99, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aidone (Enna), di un mutuo di L. 1.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1394)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero (Sassari), di un mutuo di L. 2.130.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1426)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa bonifica campi minati, con sede in Ravenna, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1948, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Ravenna, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa bonifica campi minati, con sede in Ravenna, e alla nomina del dott. Alvaro Raffoni a commissario della cooperativa stessa.

(1556)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Co.Re.Li. », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1948, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dello Società cooperativa « Co.Re.Li », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario il dott. Giuseppe Capece.

(1557)

Sostituzione del commissario della Società Cooperativa Reduci e Mutilati « Co.Re.Mu. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1948, il dott. Giuseppe Capece, è stato nominato commissario della Società Cooperativa Reduci e Mutilati « Co.Re.Mu », con sede in Roma, in sostituzione dell'avvocato Arnaldo Messina, dimissionario.

(1558)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Alfedena (Aquila)

Con decreto Ministeriale 26 marzo 1948, previa decisione sulla opposizione presentata, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le limitazioni e le prescrizioni indicate nelle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Alfedena (Aquila), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(1501)

Approvazione del piano di ricostruzione di Montescudo (Forlì)

Con decreto Ministeriale 26 marzo 1948, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il piano di ricostruzione dell'abitato di Montescudo (Forlì), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(1502)

Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Viareggio

Con decreto Ministeriale 26 marzo 1948, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le limitazioni di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale 26 marzo 1948, il piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Viareggio, vistato in otto planimetrie in iscala 1:1000 con annesse norme edilizie, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(1503)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento all'Ente economico dell'olivicoltura di alcuni beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature del soppresso Settore dell'olivicoltura e delle dipendenti Sezioni.

Con decreto Ministeriale emanato in data 18 febbraio 1948 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, a termini dell'art. 18 della legge 12 maggio 1942, n. 566, viene trasferito all'Ente economico dell'olivicoltura la piena proprietà di alcuni beni immobili e di relativi arredamenti ed attrezzature già di pertinenza del soppresso Settore dell'olivicoltura e delle dipendenti Sezioni.

(1506)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Parma

A norma dell'art. 64, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Parma, avente sede in Parma.

(1313)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Incarico alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari, di giudicare anche quelli relativi alle provincie di Cagliari e Nuoro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti i decreti 1° giugno 1947, n. 57878, del Prefetto di Cagliari, e 12 agosto 1947, n. 19171, del Prefetto di Nuoro, coi quali sono stati indetti pubblici concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle rispettive Provincie;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1947, n. 20471.2/9062, che prevede la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1948, n. 20471.2/7887, col quale si provvede alla sostituzione del presidente della Commissione predetta;

Ritenuta la necessità di far giudicare alla Commissione costituita per la provincia di Sassari anche i concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Cagliari e Nuoro;

Decreta:

La Commissione giudicatrice costituita per la provincia di Sassari è incaricata di giudicare anche i concorsi per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Cagliari e Nuoro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1574)

Incarico alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ancona, di giudicare anche quello relativo alla provincia di Pesaro-Urbino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pesaro-Urbino, in data 10 giugno 1947, n. 50317, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Vista la nota del Prefetto di Pesaro-Urbino 16 gennaio 1948, n. 50517, con la quale si propone di far giudicare il concorso predetto dalla Commissione all'uopo costituita per la provincia di Ancona;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1948, n. 20403.2/7189, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ancona;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ancona, è incaricata di giudicare anche il concorso relativo alla provincia di Pesaro-Urbino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1575)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Chieti in data 20 luglio 1947, n. 16014, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Adolfo Memmo, vice prefetto;

Componenti:
dott. Mario Scuderi, medico provinciale;
prof. dott. Augusto Natali, docente di patologia medica e primario medico dell'ospedale civile di Chieti;
prof. dott. Gaetano Scopetta, primario chirurgo dell'ospedale civile di Chieti;
dott. Cassiodoro Galeazzi, medico condotto;

Segretario:
dott. Dante Cosentino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1576)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.